

Alla CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE DI COMUNI TERRE DELLA PIANURA”

COMUNE DI SCARNAFIGI – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA ROMA – CUP: E64J23000930006 – CIG: BD71ED11BF

(Programma Regionale FESR 2021-2027. OP 2 – Priorità II – *Transizione ecologica e resilienza* – RSO 2.1 e RSO 2.2 – Azione II.2i.1 – *Efficientamento energetico negli edifici pubblici* – e Azione II.2ii.1 – *Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici*)

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (D.M. 06.06.2012)

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

Denominazione operatore economico	
Tipologia societaria	
Sede legale - pec	
Partita IVA / Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il/La sottoscritto/a nato/a

Il C.F. nella sua
qualità di *(barrare la casella che interessa)*:

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Istitore

☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta
(allegare la procura, tranne nel caso in cui l’attribuzione dell’incarico risulti dalla visura camerale)

DICHIARA

- di applicare le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98i,

ⁱⁱ *Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)* - I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

100, 105ⁱⁱ, 111ⁱⁱⁱ e 182^{iv}); la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); la “*Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*” (Approvata dall'Ass. Gen. delle Nazioni Unite il 10.12.1948); art. n. 32 della “*Convenzione sui Diritti del Fanciullo*” (Approvata dall'Ass. Gen. delle Nazioni Unite il 20.11.1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a NewYork il 20.11.1989*”);

- di favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori);
- di attuare modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro e nello specifico:
 - i lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto;
 - in caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

ⁱⁱ *Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)* - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente. - Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

ⁱⁱⁱ *Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)* - Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

^{iv} *Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)* - I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi). - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Luogo e data:

.....

Firmare digitalmente

IL DICHIARANTE

.....